

1 Verba le
concorso
ricerca
univ. terr.

Prof. D'Amico

premessi che in base a considerazioni che qui si seguito sono riportate, lo stesso ha ritenuto di esprimere un voto ~~apparentemente~~ negativo nei confronti di un candidato con la seguente motivazione:

➤ "Nel corso della prova orale del candidato Ugo Frasca ho ritenuto di interrogarlo sul lavoro del candidato: "I rapporti italo-britannici e l'esecuzione del Patto di Londra nel Mediterraneo orientale" (Napoli 1989, pag.67) rilevando come tale suo lavoro costituisca la ripetizione abbreviata di una tesi di Dottorato dell'Università del Connecticut (Cretella, Louis, Anthony jr., Italo-British relations in the Eastern Mediterranean, 1919-1923, the view from Rome Univ. Microfilms International 1981) Tale opera è peraltro citata dal candidato nel corso del testo solo alle pagg. 42-43, mentre il ricorso ad essa, ai documenti riprodotti, e allo schema generale di ricostruzione storica appare senz'altro ben più ampio. I brani testuali di documenti citati per esempio dal dott. Frasca appaiono il più delle volte traduzione di brani dall'inglese di documenti originali in italiano, anziché citazioni dirette (si vede per esempio le pagg. 18, 19 nota 14, 22, 23 nota 21, 28, 34, etc.): Il Presidente ha fatto inoltre notare al Candidato i seguenti errori presenti nel suo volume: a pag. 21 viene data per avvenuta ai primi di ottobre del 1919 la sostituzione di Tittoni con Scialoja, quando la stessa avviene solo in novembre; a pag. 24 :l'amb. ~~Boin Longar~~ è indicato amb a Londra, anziché a Parigi; a pag. 26 nota 33, il Ministro degli Esteri Sforza è indicato ambasciatore a Parigi; a pag. 37 si parla di avvento al potere di Giolitti nel giugno 1921 ed a pag. 39 si dice che Giolitti cade nel febbraio 1922 quando è noto che non di Giolitti si tratta bensì in entrambi i casi di Ivano e Bonomi.

On. Prof. A. Lombardi

Alfredo Baccini

BM

Nel corso della prova orale il Presidente ha interrogato il candidato sugli errori precedenti non ottenendo risposta per il rifiuto del candidato a volere indicare qualsivoglia successione ministeriale del periodo pre-fascista. Passando quindi al saggio su la "Questione palestinese" il Presidente ha sottolineato un'altra serie di errori di contenuto e di interpretazione, quali quelli sullo statuto dell'Egitto del 1882 e di Tunisi nel 1883 (pag.18) o sul trattato di Sèvres (pag.45) e più in generale l'inaccettabilità scientifica della pretesa di volere affrontare in poche decine di pagine di testo la questione palestinese dal III millennio a.C. ai giorni nostri con gravi errori e

2

con nessuna rilevanza scientifica. Non avendo mai ricevuto una risposta adeguata ai rilievi mossigli, il Presidente si vede costretto ad esprimere un giudizio di assoluta insufficienza nei confronti della prova orale del candidato".

Considerato quanto sopra, il Presidente tiene a verbalizzare, sulla base della citata deliberazione n. 1590 della Sezione di controllo della Corte dei Conti del 24.10.1985, la puntualizzazione che l'espressione numerica a somma positiva dei voti a favore del candidato Ugo Frasca, pur in presenza della espressione pesantemente negativa del voto di uno dei componenti del collegio giudicante, a cui corrisponde una ripetizione pressochè costante di giudizi a favore delle prove anche scritte oltrechè orali dello stesso, può risultare gravemente pregiudicatrice del principio della par condicio di tutti i candidati presenti al concorso.

In considerazione di quanto sopra e con riserva di qualsiasi altro atto, si chiede che la presente verbalizzazione, che viene acclusa in copia autentica nella relazione finale, venga inoltrata agli Uffici superiori di controllo.

Napoli, 18/6/1992 F.to Prof. Fulvio D'Amoja

Con la riserva sopra verbalizzata e con la rinnovata richiesta da parte del Presidente dell'intervento degli Organi Superiori di controllo la commissione dichiara vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami ad n. 1 posto di Ricercatore universitario per il gruppo di discipline n.17 della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Napoli il dott. Ugo Frasca.

Fatta riserva a scampo di qualsiasi responsabilità personale, amministrativa e penale del Prof. Fulvio D'Amoja.

Il Prof: Breccia e il Prof. de Robertis precisano loro volta di declinare ogni responsabilità, amministrative e penale per l'allungamento dei tempi di espletamento di questo concorso. Il Prof. D'Amoja si associa.

La commissione passa infine alla stesura della relazione finale.

Il presente verbale viene letto, controfirmato e sottoscritto.

Prof..... *Fulvio D'Amoja*Presidente

Prof..... *Alfredo Breccia*Membro

De Taranto di Calabro
Alfredo Breccia

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONE DELLA CAMPANIA
22 APR. 1997
N. 1708

R.S. 970/93
R.G. 5684/93
20/11

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA -
NAPOLI - R.G. N. 970/93 - SEZ. II -

MEMORIA

del Dr. UGO FRASCA - resistente

NEI CONFRONTI

della dr.ssa Ilaria Poggiolini - ricorrente -

Nel giudizio R.G. n. 970/93 da quest'ultima proposto
contro l'Università degli Studi di Napoli Federico II

IN FATTO ED IN DIRITTO

1) Con il gravame de quo la ricorrente lamenta la
illegittimità dell'operato della commissione esaminatrice
del concorso per titoli ed esami ad un posto di ricercatore
universitario per il gruppo di discipline n. 17 presso la
Facoltà di Scienze Politiche della università degli Studi
di Napoli.

Le doglianze della ricorrente si incentrano unicamente sulla
asserita non originalità di uno dei lavori scientifici
prodotti dal dr. Frasca, circostanza, questa suffragata, a
parità di controparte, da quanto affermato dal presidente della
Commissione, il quale avrebbe addirittura fornito, puntuali
riscontri al riguardo.

Nulla di piu' errato!

Tanto la tesi attorea quanto il relativo presupposto sono
assolutamente privi di fondamento, lasciando inalterata sia
la correttezza e legittimità dell'operato della commissione

di concorso complessivamente considerata sia la pienezza della validità ed autonomia scientifica dell'elaborato del resistente, destinando, per tali ragioni l'atto introduttivo alla reiezione, siccome svalutato del ben che minimo "fumus".

Va, infatti, adeguatamente rimarcato che il dr. Frasca è stato destinatario di soli 14 punti (su ben 30 disponibili) "per monografie", ovvero per due distinti lavori, laddove, leggendo le pagine del ricorso di controparte, parrebbe che il citato punteggio sia stato assegnato unicamente sul lavoro su cui si sono, poi, incentrate le osservazioni del presidente della Commissione ed oggetto delle specifiche doglianze della dr.ssa Paggiolini.

Va, per converso sottolineato che il dr. Frasca ha beneficiato di meno della metà dei punti disponibili per i titoli ed, inoltre, i 14 punti assegnatigli ben potrebbero essere relativi alla seconda delle due monografie sulla quale controparte nulla eccepisce.

Si rievoca, per tale via, la labilità e pretestuosità della tesi ex adverso sostenuta, per nulla idonea a scalfire il risultato finale dei lavori della commissione, esente da censure di sorta e pienamente "dosato" anche in relazione ad eventuali critiche ascrivibili alla monografia in questione (quand'anche per inconcessa ipotesi, le stesse

fossoro in qualche misura accreditabili il che non è).

Ne a diversa conclusione si perviene esaminando la giurisprudenza richiamata da controparte a supporto delle proprie (infondate) ragioni: trattasi invero, di richiami giurisprudenziali che nulla hanno a che vedere con la fattispecie all'esame dell'Ecc.mo Tribunale, posto che, nel presente caso si ha riguardo all'esame del titolo mentre le pronuncie in questione attengono unicamente lo svolgimento della parte concorsuale relativa all'esame e, segnatamente, alla prova scritta.

La radicale differenza tra le due ipotesi conferma la infondatezza del gravame introduttivo che, al di là della pur abile ricostruzione di controparte, svela proprio in considerazione del tentativo di trar forza da pronuncie concernenti casi assolutamente distinti dal presente, la propria labilità ed inconferenza.

Si insiste, anche per tali motivi, per il rigetto del ricorso introduttivo.

2) Ferma restando la assorbenza e la fondatezza di quanto sostenuto al mezzo che precede per mera completezza difensiva e venendo al merito del presupposto delle doglianze della ricorrente ovvero al contenuto delle osservazioni mosse dal presidente della Commissione alla monografia del Dr. Frasca dal titolo "I rapporti italo britannici e l'esecuzione del patto di Londra nel

mediterraneo orientale", si sottolineano le seguenti considerazioni.

Va in primis, sconfessata la tesi della c.d. "ripetizione abbreviata" di una preesistente tesi di dottorato redatta dall'americano Cretella, affermazione alla quale il presidente della Commissione aggiunge addirittura che il ricorso a tale opera", ai documenti riprodotti e allo schema generale di ricostruzione storica appare senz'altro ben piu' ampio".

Trattasi di affermazione assolutamente errata, frutto evidente di una superficiale lettura del lavoro del dr. Frasca e che non rende giustizia della autonomia di studi e di ricerca dallo stesso condotti.

Sembra quasi che il presidente della Commissione voglia adombrare la malcelata ipotesi della mera copiatura della precedente monografia, laddove, per converso, si dimostra che il resistente ha condotto la propria attività scientifica in piena autonomia mediante autonomo lavoro di ricerca e di studio delle fonti, come risulta dagli innumerevoli attestanti che dimostrano frequenza e tempi delle consultazioni nonché tipologia e numero delle fonti (cfr. doc.ti da n. 2 a n. 5 del foliaro, rispettivamente del Ministero degli AA.EE. i primi due del Dipartimento degli studi politici della Facoltà di Scienze Politiche della Università "La sapienza" di Roma e dello Archivio Centrale

dello Stato del Ministero BB.CC. e AA. inerenti il triennio 1985/1988 di studi).

A ciò aggiungasi che (ad ulteriore dimostrazione di un rapporto diretto del dr. Frasca con le fonti) perfino ad un sommario esame comparativo del lavoro dello stesso con quello del Cretella non può sfuggire che anche dove il resistente cita gli stessi documenti si mettono in evidenza a volte aspetti diversi delle medesime questioni. Altre volte, gli stessi concetti si espongono in modo completamente diversi riportando parti differenti e tantomeno altre volte, fatto estremamente significativo, gli stessi documenti sono riportati con estremi di collocazione diversi a testimonianza di un'autonomia con la fonte.

Inoltre, ancora più significativo, nel lavoro del dott. Cretella non sono citati alcuni documenti o citazioni bibliografiche ritenuti dal dr. Frasca particolarmente utili ai fini della ricerca.

Peraltro, la stessa diversità quantitativa dei due testi (quello elaborato dal dr. Frasca consta di 67 pagine, mentre quello del dr. Cretella ammonta a 445 pagine) svela la distinta finalità cui i medesimi mirano, per cui è quanto meno semplicistico bollare il lavoro del resistente come "ripetizione abbreviata" dell'altro.

La dimostrazione dell'errore in cui incorre singolarmente il

Risposte al TAR 3

presidente della Commissione (e quindi, di conseguenza la ricorrente) rispetto alla correttezza delle valutazioni della Commissione complessivamente considerata si offrono i seguenti rilievi, relativi alla parte del verbale di Commissione ove viene asserito che il dr. Frasca avrebbe provveduto alla mera traduzione dall'inglese di documenti originali in italiano, anzichè citazioni dirette:

a) a pag. 18 il resistente, nella propria nota 9, cita la pagina del documento esaminato, mentre il Cretella (alla propria pag. 36 nota 58) cita il documento senza indicarne la pagina (cfr. rispettivamente doc.ti n. 6/a e 6/b del foliaro);

Inoltre alla nota 8 della medesima pag. 18 il dr. Frasca cita un documento a firma Carietti (cfr. doc. n. 6/C del foliaro), laddove il Cretella a pag. 36, nota 57 (cfr. doc. 6/D del foliaro) riporta tale nominativo come Carietti.

**correzione
successiva 6/a**

b) a pag. 19, in effetti trattasi di pag. 20, nota 14 il dr. Frasca indica nominativamente tutti i presenti all'incontro di Parigi ivi riferito (doc. n. 7/a del foliaro) mentre Cretella a pag. 44 (cfr. doc.to n. 7/b del foliaro) riporta solo il titolo dell'incontro.

Inoltre i concetti ricavabili dal documento de quo (cfr. n. 7/C del foliaro), vengono riportati dai due ricercatori in maniera affatto distinta in quanto il resistente si è

4

dedicato ad una semplice traduzione e sintesi del documento;

c) a pag. 22 (nota 18) il dr.to Frasca cita diversamente, da Cretella alla pagine 55 (nota 37), la pagina specifica del documento ivi esaminato .

Inoltre la frase che inizia per "His Government" riportata in modo esatto dal resistente, dall'autore americano viene resa come "British Governement" (cfr. doc.ti n. 8/a e 8/b del f.) ;

d) a pag. 23 nota 21 del testo del dr. Frasca (cfr. doc.to n. 9/a del foliario) viene riportato un documento (cfr. 9/b del foliario) non rinvenibile nel trattato del dr. Cretella;

e) dal raffronto della pag. 28 nota 37 del testo del resistente (cfr. 10/a del fol), con la pag. 101 e 102, nota 43 del testo di Cretella (cfr. n. 10/b del foliario), si evidenzia che il documento ivi esaminato (cfr. n. 10/c del foliario) viene riportato dal primo, a differenza del secondo, con estremi diversi e piu' completi. Piu' in particolare si evince che il dr. Cretella non indica nè l'Archivio della Direzione generale degli Affari Politici, nè fa riferimento al "I e II semestre" citata dal dr. Frasca;

f) la pag. 34, nota 9 (cfr. n. 11/a del foliario), richiamante a propria volta la precedente nota 7 di pag. 33 (cfr. n. 11/b del foliario) ha estremi del documento là

5

menzionato assolutamente diversi da quelli richiamati da Cretella a pag. 177 e 180, nota 8 (cfr. n. 11/c del foliario);

g) emblematico sia pure attraverso ragionamento a contrario il riferimento del presidente della commissione alla pag. 21 della monografia del resistente.

Infatti pur considerando che l'inciso "aveva sostituito" dovrebbe essere sostituito dal piu' corretto "avrebbe sostituito" (cfr. 12/a del foliario) va sottolineato, ancora, l'autonomo svolgimento del lavoro da parte del dr. Frasca, agevolmente rilevabile dalla circostanza che il dr. Cretella a pag. 43 (cfr. doc. n. 12/b del foliario) non commette l'errore in parola non vi è pertanto coincidenza tra i due lavori che sono e restano, anche sotto tale aspetto, assolutamente autonomi:

h) se è vero che Lelio Bonin Longare è ambasciatore a Parigi e non a Londra (come indicato a pag. 24 del testo de quo cfr. doc. n. 13 del foliario), è altrettanto vero che nel medesimo testo, dopo solo nove righe viene correttamente indicato dal dr. Frasca che l'ambasciatore italiano a Londra è Imperiali di Francavilla (!). Inoltre nella nota 28 della successiva pag. 25 viene specificato in maniera inequivocabile da chiunque (tranne pare dal presidente della Commissione) che il citato Lelio Bonin Longare svolgeva il proprio mandato a Parigi.

6

Era, pertanto, il menzionato presidente della Commissione ad evidenziare a dismisura ciò che altro non è se non un mero errore materiale, privo di rilevanza se inquadrata nella complessiva lettura della pagina allegata (doc.to n. 13 del foliario);

i) precisazione analoga a quella compiuta alla precedente lettera h), va fatta per la pag. 26 nota 33 della monografia de qua (cfr, doc. n. 14 del foliario).

Infatti, mentre nella nota appena indicata il Ministro degli Esteri Sforza è per errore materiale indicato quale Ambasciatore a Parigi, alla successiva pag. 27 si indica che "nel giugno 1920, Carlo Sforza sostituiva Tittoni a capo del Ministero degli Affari Esteri".

Peraltro, come già indicato alla lettera che precede, alla pagina 25 - nota 28 (cfr. doc.to n. 13 del foliario), il dr. Frasca ha correttamente individuato in Lelio Bonin Longore l'Ambasciatore a Parigi di quel periodo.

Restano, così, ferme anche per la presente ipotesi le considerazioni svolte alla lettera h);

l) anche nel caso della pag. 37 (cfr. n. 15/a del foliario), vanno reiterate le valutazioni svolte alla lettera g) infatti, laddove il dr. Frasca indica come "avvento" nel giugno del 1921 del Governo Giolitti, il dr. Cretella alla propria pagina n. 207 cita per la stessa data, la caduta ("fall") di detto governo (cfr. doc.to n. 15/B del

7

foliario).

Non vi è quindi supina sovrapposizione del lavoro del resistente a quello del piu' volte citato ricercatore americano;

m) le considerazioni riportate alla lettera che precede valgono integralmente anche per quanto concerne la pag. 39 (cfr. doc.to n. 16/a del foliario), dove non è a parlarsi della caduta del governo Giolitti, bensì di quello Bonomi. Orbene l'analogo riferimento del dr. Cretella a pagg. 419/420 della propria monografia (cfr. doc.to n. 16/b) del foliario), indica correttamente il nominativo del Bonomi in luogo di quello di Giolitti.

I rilievi svolti dalle lettera da a) ad m) provano a tutto tondo la autonomia scientifica del lavoro del dr. Frasca, la correttezza ed accuratezza dei dati ivi riportati (che si caratterizzano proprio per l'essere diversi da quelli riferiti dal Cretella) nonché l'assenza di errori vizianti la validità dell'elaborato in questione, per nulla sminuito da errori materiali, peraltro facilmente risolvibili da un attento lettore.

Se ne deduce, pertanto, l'infondatezza del gravame della dr.ssa Poggiolini e l'erroneità della negativa valutazione, affrattamente e superficialmente condotta da uno solo dei tre professori della commissione giudicatrice. Nè va sottaciuto che ulteriore sintomo di tale errata

8

valutazione è anche il generico ed inaccettabile riferimento (contenuto in un emblema etc..) a presunte ulteriori traduzioni dall'inglese di documenti originali in italiano .

Va, infatti, posto in evidenza che oltre a quelli sopra riportati innumerevoli sono gli esempi della diversità degli estremi delle fonti consultate dai due ricercatori.

Si vedano, al riguardo:

a) la pag. 26 nota 34 del Dr. Frasca , rispetto alla pagg. 116/117 nota 74 del dr. Cretella (doc.ti 14 e 17 del foliaro);

B) le pagine 24/25 nota 28 del dr. Frasca doc.to n. 18/a del foliaro, rispetto alle pagine 88 del dr. Cretella doc. 18/b del foliaro ove pur parlando entrambi del documento a firma Bonin (cfr. doc.to n.18/c del foliaro), il primo lo riporta per esteso, mentre il secondo ne estrapola un concetto;

c) analogo discorso tale per il documento a firma Sforza (doc. n. 19/a del foliaro) riportato per esteso a pag. 36 del Frasca (cfr. doc. n. 19/b del fol.) e per sintesi a pag. 188 dal Cretella (cfr. doc.to n. 19/c del foliaro).

Diversi sono, altresì, gli estremi del documento, il che è dovuto ad una successiva risistemazione dell'Archivio Sforza (cfr. attestato n. 5 del foliaro);

d) risistemazione di archivio che ha riguardato anche il

8

documento a firma De Martino per Shanzer (cfr. doc.to n. 20/a del foliario) riportato a pag. 49 dal Frasca e a pagg. 339/340 dal Cretella.

Anche qui, infatti, vi è stata un successivo cambiamento di catalogazione archivistica (cfr. attestato n. 5 del foliario);

e) la pagina 33 nota 8 (cfr. doc.to n. 21/a del foliario) dove il resistente specifica la pagina del documento esaminato non indicata, per converso, dal Cretella alla corrispondente, propria pag. 179, nota 7 (cfr. doc. n. 21/b del foliario.

Altre volte accade che il resistente ed il ricercatore americano hanno consultato la medesima fonte dando, però rilevanza (in piena sintonia con quell'autonomo spirito scientifico malamente messo in dubbio dalla ricorrente e, prima ancora del solo Presidente di Commissione) ad aspetti diversi.

Ciò si è verificato, sia per il documento a firma Sforza (cfr. doc. n. 22/a del foliario) indicato a pag. 50, nota 2 dal dr. Frasca (cfr. doc. 22/B del foliario) e a pag. 354 nota 80 dal Dr. Cretella, sia per il testo de Glanville per il quale il primo ricercatore a pag. nota 1 riporta le pagg. 154/155 (cfr. doc.to n. 23/a del foliario), mentre il secondo, a pag. 50, nota 20 (cfr. doc.to n. 23/B del foliario) si è interessato alla pag. 64.

10

3) Quanto ai rilievi del Presidente della Commissione (e, quindi, della ricorrente) al saggio del resistente sulla "questione palestinese", si evidenzia:

a) l'assenza di pregio della asserita non rilevanza scientifica, posto che lo stesso è frutto di uno dei primissimi studi organici sull'argomento effettuato all'indomani della pubblicazione dei documenti diplomatici israeliani degli anni 1980;

b) sulla contestazione relativa alla pag. 18 (cfr. doc. 24/a del foliaro) si osserva che se è vero che il trattato di Bardo sulla Tunisia è del 12.05.1881, è anche vero che quest'ultimo è integrato dalla Convenzione della Marsà (V. U.T.E.T./PAGE 776 - doc. 24/b del foliaro) dell'8.06.1883. Relativamente all'Egitto, invece, se è vero che fu solo occupato dalla Gran Bretagna nel 1882 è anche vero che la stessa ripristinò al potere TAWFIQ nel settembre dello stesso anno, (cfr. doc. 24/c del foliaro);

c) la contestazione sulla pagina 45 (cfr. doc. 25/a del foliaro) subisce la stessa sorte della precedente, al momento che l'errore sulla data del trattato di Sevres (indicata come 10.08.1921 in luogo di 10.08.1920) è materiale e non scientifico.

Infatti, ove si osservi che il ragionamento storico svolto nel saggio in questione si snoda secondo un ordine cronologico, balza evidente che nel far riferimento poche

11

pagine dopo, ad avvenimenti del gennaio - febbraio 1921, in precedenza ci si riferiva ancora alla storia palestinese dell'anno 1920 (cfr. doc. n. 25/b del foliario).

Inoltre nel trattato esaminato al punto 2, alla pagina 28 (pure presa in considerazione a ben altro titolo dallo stesso Presidente) vi è un riferimento al trattato di Sevres, correttamente datato 10.08.1920 (cfr. doc. to 25/c del foliario).

Evidente, sotto ulteriore aspetti, che le censure del Presidente della Commissione (pervicacemente condotte non senza approssimazione e genericità) appaiono errate e quanto meno di taglio formalistico e non sostanziale, né scientifico.

E ciò in maniera così ciarante da non poter sfuggire ad una censura di eccesso di potere sotto il profilo sintomatico dello sviamento.

Ne deriva la correttezza delle valutazioni condotte dalla Commissione giudicatrice complessivamente considerata, la piena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, assolutamente rispettoso sia della *lex specialis* concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dalla Commissione medesima.

Ne deriva, ulteriormente, la infondatezza delle doglianze ex

12

adverso prospettate.

CONCLUSIONI

Si insiste per il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione.

Felice Laudadio
AVV. FELICE LAUDADIO

Ferdinando Scotti
AVV. FERDINANDO SCOTTI

FP/ig (frasca.mem)

FOLIARIO

- 1) Memoria;
- 2) Attestato prot. n. 152/382 del 02.06.1993 dello Archivio Storico diplomatico del Ministero AA.EE.;
- 3) Attestato prot. n. 152 del 17.03.1997 dell'Archivio storico diplomatico del Ministero degli AA.EE.;
- 4) Attestato in data 08.07.1993 del Dipartimento di Studi Politici della facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi "La Sapienza";
- 5) Attestato prot. n. 4303/XI del 05.08.1993 dell'Archivio Centrale dello Stato del Ministero BB.CC.ed AA.
 - 6.a) pag. 18 del testo del dr. Frasca.
 - 6.b) pag. 36 del testo del dr. Cretella;
 - 6.c) telegramma a firma Carletti (non Carlotti);
- 7.a) pagg. 19 e 20 del testo del dr. Frasca;
- 7.b) pag. 44 del testo del dr. Cretella,
- 7.c) Resoconto dell'incontro di Parigi del 28.06.1919;
- 8.a) Pagg. 22/23 del testo del Dr. Frasca;
- 8.b) pagg. 55 del testo del Dr. Cretella;
- 9.a) pag. 23 del testo del dr. Frasca ;
- 9.b) Resoconto dell'incontro con Nitti;
- 10.a) Pag. 28 del testo del Dr. Frasca;
- 10.b) Pag. 101 del testo del dr. Cretella;
- 10.c) telegramma n. 237 del 29.06.1920 a firma Imperiali;

11.a)	pag. 34 del testo del dr. Frasca;
11.b)	pag. 33 del testo del dr. Frasca;
11.c)	pag. 179 e 180 del testo del dr. Cretella;
12.a)	pag. 21 e 22 del testo del dr. Frasca;
12.b)	pag. 53 del testo del dr. Cretella ;
13)	pagg. 24 e 25 del testo del dr. Frasca;
14)	pagg. 26 e 27 del testo del dr. Frasca;
15.a)	pag. 37 del testo del dr. Frasca;
15.b)	pag. 207 del testo del dr. Cretella;
16.a)	pag. 39 del testo del dr. Frasca;
16.b)	pag. 419/420 del testo del dr. Cretella;
17)	pag. 116 del testo del dr. Cretella;
18.a)	pagg. 24 e 25 del testo del dr. Frasca;
18.b)	pag. 88 del testo del dr. Cretella;
18.c)	Nota e firma Borini;
18.d)	Telegramma a firma Sforza;
19.a)	pag. 36 del testo del dr. Frasca;
19.c)	pag. 189 del testo del dr. Cretella;
20.a)	Lettera manoscritta a firma De martino per Shanzer;
20.b)	pag. 349 del testo del dr. Frasca;
20.c)	pagg. 339 e 340 del testo del dr. Cretella;
21.a)	pag. 33 del testo del dr. Frasca;
21.b)	pag. 179 del testo del dr. Cretella;
22.a)	Lettera a firma Sforza;
22.b)	pag. 50 del testo del dr. Frasca;

22.c) pag. 354 del testo del dr. Cretella;

23.a) pag. 8 del testo del dr. Frasca;

23.b) pag. 10 del testo del Cretella;

24.a) pag. 18 del testo del dr. Frasca "La questione palestinese e la politica delle grandi potenze";

24.b) pag. 766 UTET sulla convenzione della Marsà;

24.c) pag. 767 UTET;

25.a) pag. 44 del testo del Dr. Frasca "La questione palestinese e la politica delle grandi potenze";

25.b) pag. 55 e 56 del testo del dr. Frasca "la questione palestinese e la politica delle grandi potenze";

25.c) pag. 28 del testo del dr. Frasca;

6/2

Parigi in vista di ottenere in modo incondizionato e senza riserve il rispetto degli accordi di guerra. Tuttavia, appena l'iniziativa italiana ebbe luogo, gli Inglesi, mostrando il loro disappunto, fecero pressione sui Greci affinché sbarcassero a Smirne. Il rappresentante italiano alla Conferenza della pace, Orlando, informato di quanto stava accadendo, non opponeva alcuna resistenza dopo aver ricevuto da parte britannica ampie assicurazioni che lo sbarco non avrebbe affatto compromesso l'assetto finale di Smirne nel futuro trattato di pace⁷.

Le ragioni che avevano spinto la Gran Bretagna a reagire all'occupazione italiana, erano ravvisabili nel timore che Roma occupasse per prima la città di Smirne il cui porto rivestiva per Londra un'importanza notevole per i suoi commerci nell'area anatolica e nella città medesima. Scriveva, infatti, il rappresentante italiano a Smirne al ministro degli Affari Esteri in Italia: « In questi primi mesi di attività commerciali inglesi dimostrano ferma intenzione di combattere ogni genere commercio italiano⁸. Inoltre, Eyre Crowe, successivamente sottosegretario al Foreign Office, avrebbe scritto il 1 dicembre 1919 che la spedizione greca a Smirne era stata motivata prima di tutto dalla necessità di evitare che Roma vi inviasse delle truppe⁹. Si cercava, in pratica, da parte britannica, di ostacolare la politica espansionistica italiana in settori particolarmente importanti per gli interessi britannici. La Grecia costituiva lo strumento di tale politica, una sorta di « longa manus » e, in quanto potenza più debole dell'Italia, una pedina più facilmente controllabile nello scacchiere orientale.

L'atteggiamento della Gran Bretagna nei riguardi delle rivendicazioni italiane alla Conferenza di Parigi non era, tuttavia, motivata dal solo interesse ad intralciare la penetrazione di Roma in Levante. Il Foreign Office, data la disponibilità mostrata all'Italia in altri settori, come quello relativo alle frontiere a Nord e a Oriente, rite-

⁷ Helmreich Paul C., *From Paris to Sèvres...* op. cit., pag. 98.

⁸ Carletti (Smirne) al ministro degli Affari Esteri (Roma), telegramma n. 347 del 26 aprile 1919, Archivio della Direzione Generale degli Affari Politici, b. 1646, « Turchia », fasc. 7746, 1919, Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.

⁹ Lettera di Crowe (Parigi) per Kidston (Londra), 1 dicembre 1919, in *Documents on British Foreign Policy* editi da E.L. Woodward, M. A., F.R.A. e Rohan Butler, M.A., London, His Majesty's Stationery Office, 1952, I Serie vol. IV, doc. n. 611, pag. 914.

more than into exists

6/6

Vero?

Or

the br

del's suppr

ments by the

who says other?

2

2

British opposition became obvious when in May 1919 the Supreme Council, on Lloyd George's prompting, invited the Greeks to disembark at Smyrna. The Prime Minister feared that if the Allies did not act, they would soon find Italy in occupation of half of Anatolia. President Wilson, overriding the opinion of the American section of the Greek Committee,⁵⁴ supported Lloyd George and suggested that the Greek troops disembark immediately. When asked whether Italy should be apprised of the decision, Lloyd George replied tersely: "Not in my opinion."⁵⁵ The decision was indeed taken without Italy's knowledge, and the Italian delegation, which had returned to Paris on May 7th, was informed of it only on May 12th. Presented with a fait accompli, Orlando reluctantly agreed to the operation, but only on the condition that it would not prejudice the final territorial settlement.⁵⁶

The decision to send the Greeks to Smyrna was taken to prevent the Italians from occupying that city. It represented the culmination of several years of suspicion and fear of Italian expansion. London preferred a minor power protecting its strategic and political interests rather than a great power, or rather, one that had ambitions of becoming

⁵⁴ Wilson's decision to override his experts' advice and permit the Greeks to occupy Smyrna lay in his a priori pro-Greek, anti-Turk, and anti-Italian sentiments. For Wilson's anti-Turkish feelings, see Laurence Evans, United States Policy and the Partition of Turkey, 1914-1924 (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1965), pp. 29, 31, 52; for Wilson's pro-Greek sympathies, see Lloyd George, Memoirs, pp. 569, 805-806; for Wilson's opposition to Italian claims, see Lloyd George, Memoirs, pp. 158, 541; and Riddell, Intimate Diary, p. 53.

⁵⁵ Helmreich, From Paris to Sèvres, pp. 95-96.

⁵⁶ Aldrovandi, Guerra diplomatica, pp. 328-333. The Italians had withdrawn from the peace conference on April 24th because of President Wilson's attempt to bypass it by appealing directly to the Italian electorate on Italian claims in the Adriatic.

~~a great power. Commercial interests also entered into the British decision to oppose Italian interests in Asia Minor. On 26 April 1919, the Italian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry that the English were involved in several businesses in the city. He identified several firms, one of which was the Levant Company, capitalised at a million pounds sterling. "In these early months English commercial activity demonstrates the firm intention to obstruct every kind of Italian commerce."⁵⁷ This was Grecophilism anchored by the British pound. Eyre Crowe, who subsequently became Permanent Under-Secretary at the Foreign Office in 1920, summarized the British position when he wrote on 1 December 1919 that sending the Greeks to Smyrna "was really good policy," because the primary consideration in reaching that decision had been "the importance of preventing Italy from taking Smyrna."⁵⁸~~

~~At least one British statesman, however, thought that Italian actions in Anatolia were justified both legally and morally. This was George Nathaniel Curzon, who in October 1919 succeeded Balfour as Foreign Secretary. On 12 July 1919, Curzon, apparently prey to afterthoughts and concerned about regularizing both Greek and Italian operations in Anatolia, wired Balfour that, while the Allies had never officially recognized Italy's zone of occupation in Anatolia, ". . . it is also true that their initial appearance there was encouraged by us, and is defended on grounds of the Treaty of London." Concluding, he~~

⁵⁷ Telegram no. 347, Carlotti (Smyrna) to Foreign Ministry (Rome), 26 April 1919, Serie Politica, Pacco 1646, "Turchia," Fasc. 7746, "Occupazione Italiana nell'Asia Minore," Anno 1919, ASMAE.

⁵⁸ Crowe (Paris) to Kidston (London), 1 December 1919, DBFP, First Series, IV, no. 611.

(6/e)

DELEGAZIONE ITALIANA AL CONGRESSO DELLA PAZIENZA
TELEGRAMMA IN ARRIVO

Visto:

Capo dell'ufficio della cifra
[Signature]

..... 1124 ore

N° 347.-

Roma 26 Aprile 1919 ore

Telegramma di V.S. N° 1314. Fermo ad oggi non mi risulta siano state prese in queste Villet de francesi e Americani iniziative commerciali di qualche importanza. Inglese hanno fondato con un capitale di un milione di sterline la " Levante Company " che ha sede Londra e si prepara coll'appoggio Banca nazionale di Londra aprire succursali in tutti territori ottomani. La compagnia ha poi una compagnia filiale in Grecia e ne apre prossimamente in altre secondo informazioni sulla Siria, Libia, Sudan. Per ciò che concerne anteriori scopo della iniziativa è assorbire maggior numero traffici importazioni esportazioni integrando e coordinando a fine esclusiva inglese attività oltre a se commerciali in Libia. Sotto gli auspici compagnia in questione e della Black Company di Liverpool due commissioni visitano natolia per appurare maggior numero concessioni minerarie per navigazione Inghilterra si prepara aumentare sue comunicazioni con Smirne concentrande linee gran parte due potenti compagnie La Cunard e l'Essexterian linea. In questi primi mesi attività commerciale Inglese dimostrano ferma intenzione combattere ogni genere commercio italiano. Si era nessuna iniziativa è in questi paesi non visitati da nostri commercianti e banchieri. In data oggi invio a V. . . a Roma una lettera progettata società italiana sul tipo quel- Identore del progetto è Barone A- è dal progetto è al corrente avvocato a Parigi presso Società Generale.

- GARLUSTI -

Copia N. 7.

MINISTERO ESTERI
Ministro
1919

[Handwritten signature]

712

neva che le rivendicazioni italiane fossero « so considerable, and in several cases so difficult to justify under the circumstances of the time, that the rejection of them is absolutely necessary »¹⁰. Inoltre, a proposito della cessione del Brennero all'Italia, si riteneva che essa fosse stata indubbiamente molto generosa e, in quanto tale, suscettibile di compensare rinunce altrove. Quest'ultimo termine era precisato in un altro documento in cui si diceva che « The Foreign Office proposals are actuated by a desire to go in the consent of Italy to the renunciation of her claims to Dalmatia and to a large sphere of influence in Asia Minor »¹¹.

Il complesso delle dichiarazioni britanniche poneva alla diplomazia italiana il grosso problema di uscire dallo stato di isolamento in cui si era venuta a trovare dopo l'abbandono della Conferenza di Parigi nell'aprile 1919, in seguito al quale, era stato deciso, da parte alleata, lo sbarco dei Greci a Smirne e l'assegnazione dei Mandati in Medio Oriente e nelle ex-colonie tedesche. Era quanto mai necessario, ora, l'appoggio delle grandi potenze alla politica espansionistica italiana e Londra occupava senz'altro un posto di primo piano nei disegni dei dirigenti italiani. Come sosteneva Guariglia, « La politica italiana costretta storicamente per ragioni intrinseche ed ovvie a cercare or di qua or di là il proprio *ubi consistam* ed a perseguire l'attuazione dei propri fini ritagliando la stoffa necessaria al proprio mantello sui panni dei diversi avversari (si rifugiava) nei giorni di pioggia, fin quando il proprio (non fosse stato confezionato), sotto quello più ampio e capace dell'Inghilterra »¹².

Nonostante le speranze italiane, il governo britannico non appariva particolarmente interessato ad una collaborazione con l'Italia nei settori in cui essa avanzava precise rivendicazioni. Lloyd George, in particolare, oltre a ribadire che soddisfazione in un settore avrebbe significato automaticamente rinunce in un altro¹³, il 28 giugno 1919 dichiarava anche che prima di ogni discussione degli interessi

¹⁰ Petriccioli Marta, L'occupazione italiana del Caucaso. « Un ingrato servizio » da rendere a Londra, II, *Il Politico*, Anno XXXVII, marzo 1972, pag. 114.

¹¹ *Ibid.* Vedi anche Miller David Hunter *My Diary at the Conference of Paris with documents*, vol. VI, pag. 452, cit. da Sartoli Salis Renzo, *Le isole italiane dell'Egeo dall'occupazione alla sovranità*, Roma: Vittoriano 139 - XVII, pag. 248.

¹² Guariglia Raffaele, *Ricordi 1922-1946*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1950, pag. 146.

¹³ Aldrovandi Marescotti Luigi, *Guerra diplomatica*, Mondadori, Milano, 1936, pag. 382.

italiani in Asia Minore da parte della nuova delegazione alla Conferenza della pace, sarebbe stato necessario che Roma evacuasse i territori occupati¹⁴. La risposta italiana non si fece attendere. Il capo della diplomazia italiana, Tittoni, in una lettera del 7 luglio 1919 al primo ministro britannico, Lloyd George, dichiarava che Roma aveva fino a quel momento acconsentito a che Francia e Inghilterra venissero in possesso dei diritti loro garantiti dai trattati esistenti. Conseguentemente, ci si rifiutava di credere, ora, che altrettanto non accadesse all'Italia intenzionata a difendere e a consolidare ad ogni costo la sua posizione di potenza mediterranea. Fatto più importante, non bisognava dimenticare che le rivendicazioni italiane riposavano su impegni internazionalmente sottoscritti sanciti dai trattati di Londra del 26 aprile 1915, di San Giovanni di Moriana del 19 aprile 1917, italo-francese ed anglo-franco-italiano, rispettivamente del 26 luglio e del 18 agosto 1917. L'occupazione di Scalanova che aveva suscitato vive proteste da parte dei governi alleati ed associati, quindi, continuava il ministro, andava considerata come la diretta conseguenza dell'occupazione di Smirne da parte dei Greci. Ribadendo la disponibilità italiana a soluzioni di compromesso, ma anche la ferma volontà del governo di Roma di tutelare i propri interessi nel Mediterraneo orientale, il capo della diplomazia italiana lasciava chiaramente intendere di non voler ritirare le truppe italiane dall'Asia Minore¹⁵. Egli, forte della legittimità delle proprie rivendicazioni, faceva ogni sforzo per apparire molto risoluto nei riguardi delle resistenze alleate non perdendo di vista, nello stesso tempo, l'importanza di una intesa con Londra che, da parte sua, continuava a non voler riconoscere ufficialmente l'occupazione italiana.

3. *L'accordo Tittoni-Venizelos*

Considerati contemporaneamente l'interesse dell'Inghilterra ad una sorta di controllo dell'azione militare italiana in Anatolia e quello di Roma ad una politica comune con Londra nella stessa regione, appare comprensibile come ambedue i paesi fossero interes-

¹⁴ Nota di un incontro a Parigi tra Clemenceau, Lloyd George e Wilson, 28 giugno 1919, in *Documents on British Policy...* op. cit., I Serie, vol. IV, doc. n. 1.

¹⁵ Lettera di Tittoni per Lloyd George, 7 luglio 1919, in *Documents on British Foreign Policy...* op. cit., I Serie, vol. IV, doc. n. 6.

the Austro-German block had deprived Italy of its prewar maneuver-
ability.¹³ Since Italy was the weakest and latest arrival among the
victorious states, the support of one power was essential to her polit-
ical position in the postwar years. It was natural that Italy should
turn to her old friend across the channel. Nitti shared with other
Italian statesmen the idea that Italy had to ". . . take refuge on
rainy days . . . under the . . . cloak of England."¹⁴

Nitti's Near Eastern policy was complicated by several conflicting
problems. To obtain profitable concessions in Turkey, a friendly
Turkish government and populace were needed. To court the Turks, how-
ever, might alienate England, whose support was a sine qua non for the
success of Italy's expansion in Turkey. Since Britain had favored
Greek ambitions at the peace conference, the Nitti government favored
a Greco-Italian accord as a means both to terminate Italy's diplomatic
isolation and, ultimately, to come to terms with England. Yet, a
Greco-Italian accord might exasperate the Turks and prolong strife in
the area in which Italy sought commercial advantages. Moreover, such
a policy risked what the Italians hoped to avoid: that Greece would
replace Italy as England's protégé in the Mediterranean, but it was a
risk that had to be taken. In June 1919, it was not clear to what
extent England intended to support Greece, nor to what extent London
opposed Italy's Near Eastern aspirations.

The change of government in Rome brought no change at the peace

¹³ Ibid., p. 24. See R. J. B. Bosworth, Italy, the Least of the
Great Powers (Cambridge: Cambridge University Press, 1980) for an
account of Italy's prewar diplomatic position.

¹⁴ Raffaele Guariglia, Ricordi, 1922-1946 (Naples: Edizioni
Scientifiche Italiane, 1950), p. 146.

T. H. C. New.
XX

1915
17

(see also, as per)

conference. On June 30th, Tittoni received a caustic memorandum from the Allies which reiterated that Italy's claims in the Adriatic and in Asia Minor were related, a statement already made in May.¹⁵ Before the final draft of the memorandum had been prepared, Lloyd George proclaimed on 28 June the futility of negotiating with the new Italian delegation while Italy's troops remained in Anatolia. "Before any discussion of Italian claims take place," he stated, "we must insist on their moving out."¹⁶

The memorandum indicted Italy's performance both in the war and since the armistice. It argued that Italy had never strictly observed the London Treaty. By the treaty's terms, the central portion of Albania was to have become an autonomous state under Italian protection. Yet, in 1917, Italy had proclaimed a protectorate over the entire area. In Fiume, which had been assigned to Croatia, Italy was sending troops and issuing orders in the name of the King of Italy. In Asia Minor, the memorandum continued, Greek troop movements were being carried out in accordance with the wishes of the powers, while Italy moved troops there without the foreknowledge of the Allies and despite their protest. Since the secret treaties had been drawn up, the situation had changed considerably, and a reexamination of the entire matter was necessary. On Lloyd George's suggestion, the memorandum drew an ominous conclusion: (see above)

¹⁵ Notes of a Meeting of the Supreme Council (Paris, 28 June 1919), DBFP, First Series, IV, no. 1, which also provides the text of the memorandum. For the Allied contention that Italy's Adriatic and eastern Mediterranean claims were connected, see Aldrovandi, Guerra diplomatica, pp. 290-291, 332, 338, 366, 382.

¹⁶ Notes of a Meeting of the Supreme Council (Paris, 28 June 1919), DBFP, First Series, IV, no. 1.

1/e

No. 1

Notes of a Meeting held at Mr. Lloyd George's Residence at 23 Rue Nitot, Paris, Saturday, June 28, 1919, at 10.30 a.m.¹

C.F. 96 B [Secret/General/162]

Present:

- U.S.A.:* President Wilson.
- British Empire:* Mr. Lloyd George.
- France:* M. Clemenceau.
- Secretary:* Sir M. Hankey.
- Interpreter:* Professor Mantoux.

Asia Minor. Proposed statement to the new Italian Delegation

1. PRESIDENT WILSON read a draft of instructions to the United States Delegation which he had prepared.

M. CLEMENCEAU said he did not think that the Allies ought to insist on the evacuation of Fiume. They had no right to demand this. What they had a right to complain of was the assumption that the Italians were masters there and could issue orders in the name of the King of Italy.

MR. LLOYD GEORGE said that Italy had no more right to issue proclamations at Fiume in the name of the King of Italy than France had in the name of the President of the Republic, or Great Britain in the name of King George.

PRESIDENT WILSON said the difficulty was to make the Italians recognise this. All the evidence we had was that the Italians had issued orders and proclamations for the action of their troops in the name of the King of Italy.

MR. LLOYD GEORGE said he understood that it had been arranged informally on the previous day that President Wilson on the one part and Great Britain and France on the other part were to present M. Tittoni on his arrival with written memoranda explaining the attitude of their respective Governments. He thought this would make it easier for Mr. Lansing and Mr. Balfour who, though plenipotentiaries, were not Heads of States, in dealing with Italy.²

PRESIDENT WILSON said he had thought the best plan would be to give written instructions to his colleagues who could then inform the Italian Delegation that they had instructions in this sense.

MR. LLOYD GEORGE thought their position would be stronger still if they were left a document which they were to hand to the Italian Delegation.

PRESIDENT WILSON thought it possible that M. Tittoni might use the document in the press to the disadvantage of the Allied and Associated Powers.

SIR M. HANKEY, at Mr. Lloyd George's request, read aloud a draft statement to M. Tittoni on behalf of the British and French Governments, prepared by Mr. Balfour. The draft was not quite complete.³

¹ This document is printed in *Papers relating to the Foreign Relations of the United States: the Paris Peace Conference, 1919* (Washington, 1942 f.), vol. vi, pp. 738-9.

² President Wilson and Mr. Lloyd George were due to leave Paris after the signature that afternoon of the Treaty of Versailles. Thereafter Mr. Lansing and Mr. Balfour became the respective heads of the American and the British Peace Delegations in Paris.

³ For the final text see No. 2, appendix I.

MR. LLOYD GEORGE thought the draft was admirable, but pointed out that the operative words were lacking. He would like to conclude the memorandum by stating that it was no use to have a discussion with the Italian Delegation while their troops remained in Asia Minor, and that before any discussion of Italian claims took place, we must insist on their moving out.

(Sir Maurice Hankey was instructed to ask Mr. Balfour to draft the last paragraph in the sense of Mr. Lloyd George's remarks, combined with the first paragraph of President Wilson's instructions to his colleague.)

LE MAJESTIC, PARIS, June 28, 1919

No. 2

Notes of a Meeting held in the Foyer of the Senate House in the Chateau at Versailles, Saturday, June 28, 1919, at 6 p.m.¹

C.F. 99 A [*Secret/General/162*]

Present:

U.S.A.: President Wilson.

British Empire: Mr. Lloyd George; Mr. Philip Kerr.

France: M. Clemenceau.

Secretaries: Sir M. Hankey and Captain Portier.

Interpreter: Professor Mantoux.

Asia Minor. Proposed Statement to the New Italian Delegation

With reference to C.F. 96B,² Minute 1, PRESIDENT WILSON read aloud a re-draft of the proposed statement to the Italian Government, prepared by Mr. Balfour.

Note.—During the Meeting Baron Makino³ and Baron Sonnino⁴ arrived, but Mr. Lloyd George left the room to explain to them that the subject under consideration was Declarations by France and Great Britain on the one hand, and by the United States of America on the other hand, to the new Italian Delegation, and they withdrew.

The above statement was approved, subject to some small amendments, the most important of which was the omission of a reference to the Dodecanese, which, it was considered, might be interpreted as a repudiation of the Treaty of London.⁵

The draft, as finally approved, is attached in Appendix I. Sir Maurice Hankey was instructed to obtain the signature of Mr. Lloyd George before his departure, and subsequently that of M. Clemenceau, who undertook to communicate it to the Italians.

This document is printed op. cit., vol. vi, pp. 759-62.

NO. 1.

Japanese representative on the Supreme Council.

Baron Sonnino, the former Italian Minister for Foreign Affairs (cf. Introductory Note), had been authorized by his successor, Signor Tittoni, to sign the Treaty of Versailles on behalf of Italy.

The text of the Treaty of London of April 26, 1915, is printed in Cmd. 671 of 1920.

8/a

neva a Parigi che l'approvazione dell'accordo Tittoni-Venizelos da parte del Consiglio comportasse automaticamente un riconoscimento dell'occupazione italiana in Anatolia da parte delle grandi potenze, il rappresentante britannico reagendo con fermezza controbatteva che « His Government had undoubtedly never recognized Italian occupation »¹⁸.

Così, nel dicembre 1919, la diplomazia italiana in un *memorandum* datato 4 gennaio 1920, ribadiva ancora una volta gli obiettivi della politica estera italiana nella questione orientale. Dato che Francia e Inghilterra, si sosteneva, erano riuscite a tutelare i propri interessi nei territori arabi staccatisi dall'Impero ottomano attraverso la politica dei Mandati, era naturale che anche l'Italia rivendicasse una zona d'influenza economica nel territorio turco. Il *memorandum* prevedeva, inoltre, che le potenze alleate ed associate concludessero, in futuro, accordi per il controllo delle ferrovie dell'ex-Impero. Tali accordi, conclusi con l'Italia in una posizione di parità, avrebbero dovuto interessare anche la costituzione di una Commissione internazionale per l'amministrazione degli Stretti. Infine, i Luoghi Santi sarebbero stati retti da uno speciale regime garante dell'assoluta indipendenza e della perfetta uguaglianza di tutte le potenze di fronte ad essi¹⁹.

Le richieste avanzate dall'Italia nel *memorandum* del 4 gennaio 1920 che fu poi sospeso per ordine verbale del ministro, caratterizzarono fondamentalmente la posizione di Roma durante i negoziati che portarono alla conclusione del trattato di Sèvres e dell'Accordo Tripartito²⁰. In ogni caso, prima che ciò avvenisse, verso la fine di febbraio del 1920 nel corso di una Conferenza tra Alleati, il rappresentante britannico, M. Berthelot, dichiarava che relativamente all'art. 9 del trattato di Londra, il termine « equo » non voleva necessariamente implicare « eguaglianza ». Egli non desiderava certamente minimizzare le rivendicazioni dell'Italia, ma semplicemente mettere in evidenza lo spirito dell'accordo. Il rappresentante italiano, Nitti,

¹⁸ Nota di un incontro dei capi-delegazione delle cinque grandi potenze a Parigi, 7 ottobre 1919, in *Documents on British Foreign Policy...* op. cit., I Serie, vol. I, doc. n. 70, pag. 870.

¹⁹ *Memorandum* italiano del 4 gennaio 1920, Archivio dell'Ambasciata d'Italia Londra, b. 495, fasc. I, 1920, Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.

²⁰ Toynbee Arnold J., *Survey of International Affairs, 1920-1923*, Oxford University Press, London, 1927, pagg. 9-10.

si rendeva conto che la posizione dell'Italia tendeva a diventare sempre più difficile e, conseguentemente, si chiedeva se non era il caso di rifiutare di firmare il trattato ed entrare in contatti diretti con la Turchia ²¹.

4. *Il trattato di Sèvres e l'Accordo Tripartito*

Il trattato di Sèvres e l'Accordo Tripartito elaborati durante le Conferenze di Londra e di San Remo tra marzo e aprile del 1920, garantivano ai Greci il diritto di stabilirsi nella regione di Smirne e agli Italiani quello ad una zona di influenza economica nell'Anatolia meridionale ²². Circa i Luoghi Santi, era stabilito all'art. 95 del trattato di Sèvres che « La potenza mandataria s'impegna a costituire nel più breve termine una Commissione speciale per studiare ogni questione e reclamo relativo alle varie comunità religiose e stabilirne il regolamento. Nel comporre questa Commissione si terrà conto degli interessi religiosi in causa. Il Presidente sarà nominato dalla Società delle Nazioni ». Tale articolo non sarebbe stato incluso nel successivo trattato di Losanna, in quanto, concernente un problema non riguardante in maniera diretta il territorio turco. In ogni caso, la questione dei Luoghi Santi non fu risolta definitivamente alla Conferenza della pace dati i contrasti tra Gran Bretagna e Santa Sede relativamente alla costituzione della Commissione speciale e, conseguentemente, essa sarebbe rimasta aperta fino ai nostri giorni ²³.

²¹ Note del Segretario britannico circa una Conferenza di Alleati, Londra, 20 febbraio 1920, in *Documents on British Foreign Policy...* op. cit., I Serie, vol. VII, doc. n. 18.

²² Sonnino Sidney, *Diario 1916-1922*, vol. III a cura di Pietro Pastorelli, Editori Laterza, Bari, 1972, pag. 360. A proposito della mancata attribuzione all'Italia del territorio di Smirne e della cessione ad essa soltanto di una zona d'influenza nella provincia di Adalia, Sonnino dichiarava: « Quel che oggi si vuol figurare di aver salvato commercialmente o economicamente è una pura lustra, date le condizioni effettive del paese. Era politicamente che bisognava salvare la situazione, per riservarsi l'avvenire. Mentre gli alleati hanno preso tutto quello che volevano; mentre tutto si è concesso anche ai minori, anche a quelli che, come la Grecia nulla hanno arrischiato o esposto nel comune interesse, l'Italia (con la sola quasi ridicola eccezione di Chisimaio) ha mollato tutti i suoi diritti, tutti i suoi titoli. Si è ceduto il Dodecanneso per nulla ».

²³ Giannini Amedeo, *L'ultima fase della questione orientale, 1913-1939*. II Edizione, Istituto per gli studi di Politica Internazionale, Industrie grafiche A. Nicola E.C. - Milano-Varese, 1941, pag. XIX.

8/8

the Italian proposal. The Italians, he said, had never been invited to land in Asia Minor. When Scialoja argued that the Council's approval of the Tittoni-Venizelos agreement had implied a recognition of the principle of Italian occupation, Crowe said that if Scialoja . . . should insist upon this . . . he would be obliged to make a formal reservation. The British Government had undoubtedly never recognized the Italian occupation."³⁷ Crowe managed to secure French and American adherence to his viewpoint, and Scialoja conceded. With the Italians standing alone, it was decided "unanimously" that Greek forces would pull back to the Sanjak of Smyrna, and be replaced by Allied troops, including Greeks but not Italians. Italian troops were not to advance north of the Tittoni-Venizelos line.³⁸ In effect, then, Greek forces were to remain in the Meander Valley under the cover of an inter-Allied occupation, while Italy was excluded from this act of Allied "cooperation."

sigda pavone
Italian policy-makers considered Crowe's adamant stance on the Meander Valley a rebuff. Foreign Minister Tittoni, moreover, seemed determined that the rebuff should not recur. In late October 1919, there was a strong possibility that the Supreme Council would soon deliberate on whether Allied troops should join the Greeks in the occupation of the Sanjak of Smyrna. Tittoni advised the British government in a memorandum dated 28 October 1919 that he would be unable to consent to the exclusion of Italian troops in Smyrna, as had just

³⁷ Notes of a Meeting of the Heads of Delegations (Paris, 7 October 1919), DBFP, First Series, I, no. 70.

³⁸ Crowe (Paris) to Curzon (London), 7 October 1919, DBFP, First Series, IV, no. 536.

happened in the Meander. He warned that he would refuse his vote. Any proposal of a second exclusion, the memorandum continued, would impress the Italian public unfavorably, and ". . ." would certainly be considered as an unjust and scarcely friendly step."³⁹ Tittoni was particularly disturbed because British policy had shown that the conciliatory gestures made by the Nitti government had had no resounding influence in London.

Crowe's tendency to support Greece at Italy's expense led Imperiali, on 22 October 1919, to ask Curzon to instruct Crowe to observe a "less rigid attitude" in matters like the Meander occupation, which involved Italy's *amore proprio*, especially since ". . . the majority, if not the whole, of the Allied representatives were against him [Crowe]."⁴⁰ Curzon was, however, unflinchingly loyal to his subordinate. The Foreign Secretary regretted that the Greeks had been allowed to occupy Smyrna, but they had been invited to do so nonetheless, while the Italians had, rather, descended upon the region unilaterally. Curzon was not surprised, therefore, that Crowe did "not

³⁹ *risultato finale*
Memorandum (28 October 1919), DBFP, First Series, IV, no. 569. The denouement of the projected inter-Allied occupation of the Meander presented further evidence of British reluctance to treat the Italians equitably in the Near East. On 3 November 1919, the French Ambassador to Britain informed Curzon that France would not participate in the occupation. Although Crowe hoped that the War Office would consent to send additional battalion, he saw nothing objectionable in compensating for the loss of French troops with a Greek contingent. Crowe was thus prepared to give the occupation a narrowly Anglo-Greek character, rather than effect a more "Allied" character by allowing an anxious Italy to join. As it turned out, the War Office rescinded its approval because of French abstention. The result was that the Greeks alone remained in the Meander. See DBFP, First Series, IV, nos. 575, 580, 587.

⁴⁰ Curzon (London) to Kennard (Rome), 22 October 1919, DBFP, First Series, IV, no. 560.

the Italians and the Greeks. The Council had assumed obligations towards the Greeks because they had asked them to go to Smyrna. He asked whether any similar resolution had been made requesting the Italians to go to Asia Minor.

M. SCIALOJA said that there had been a resolution of the 18th July which, by fixing a line between the Italians and Greeks, had recognized the principle of Italian occupation.

MR. POLK said that the Council had testified to an occupation in fact, but he did not believe that they had accepted the principle of Italian occupation.

SIR EYRE CROWE said that General Milne had only been instructed to fix a line of demarcation.

M. SCIALOJA said that all occupation was occupation in Asia Minor and occupation in fact and did not constitute a definite right. For the moment he held that Italian occupation had been recognized.

MR. POLK said that he had heard nothing to the effect that Italian occupation had ever been recognized. The Council, in fixing a line of demarcation, had never sanctioned Italian occupation. It had only been a question of avoiding conflict.

(He then read the resolution of the 18th July. (See H. D. 10, Minute 4⁶.)

M. SCIALOJA said that this resolution constituted a virtual recognition, particularly because of the fact that the line of demarcation had been communicated to the Turkish Government in the name of the Conference. The Italian troops were in Asia Minor in the name of the Conference.

SIR EYRE CROWE said that if M. Scialoja should insist upon this declaration being inserted in the procès-verbal he would be obliged to make a formal reservation. His Government had undoubtedly never recognized Italian occupation.

M. PICHON said that the Council had to pronounce upon a definite proposition. The question was in what manner the zone between the line drawn in accordance with the resolution of the 18th July and with the new line, which General Milne proposed, should be held by the Greeks. He asked whether the territory was to be occupied by Inter-Allied troops, which should include Italian representatives. It must be understood that the Inter-Allied occupation of the new zone could not have the effect of sanctioning the situation created by the landing of Italian troops in Asia Minor.

SIR EYRE CROWE said that he wished to add that General Milne advocated the representation of Greek troops in the army of occupation of the zone which they were about to evacuate. It was, in effect, the Greeks who were retiring from a territory to which they had gone with the approval of the Conference.

M. PICHON asked whether it would be possible to send Italian troops as well to this zone.

MR. POLK said that he was ready to refer the matter to his military advisers, but he could not consent to this arrangement if it meant that the present position of the Italians in Asia Minor was to be recognized. The situation

9/2

si rendeva conto che la posizione dell'Italia tendeva a diventare sempre più difficile e, conseguentemente, si chiedeva se non era il caso di rifiutare di firmare il trattato ed entrare in contatti diretti con la Turchia²¹.

4. *Il trattato di Sèvres e l'Accordo Tripartito*

Il trattato di Sèvres e l'Accordo Tripartito elaborati durante le Conferenze di Londra e di San Remo tra marzo e aprile del 1920, garantivano ai Greci il diritto di stabilirsi nella regione di Smirne e agli Italiani quello ad una zona di influenza economica nell'Anatolia meridionale²². Circa i Luoghi Santi, era stabilito all'art. 95 del trattato di Sèvres che « La potenza mandataria s'impegna a costituire nel più breve termine una Commissione speciale per studiare ogni questione e reclamo relativo alle varie comunità religiose e stabilirne il regolamento. Nel comporre questa Commissione si terrà conto degli interessi religiosi in causa. Il Presidente sarà nominato dalla Società delle Nazioni ». Tale articolo non sarebbe stato incluso nel successivo trattato di Losanna, in quanto, concernente un problema non riguardante in maniera diretta il territorio turco. In ogni caso, la questione dei Luoghi Santi non fu risolta definitivamente alla Conferenza della pace dati i contrasti tra Gran Bretagna e Santa Sede relativamente alla costituzione della Commissione speciale e, conseguentemente, essa sarebbe rimasta aperta fino ai nostri giorni²³.

²¹ Note del Segretario britannico circa una Conferenza di Alleati, Londra, 20 febbraio 1920, in *Documents on British Foreign Policy...* op. cit., I Serie, vol. VII, doc. n. 18.

²² Sonnino Sidney, *Diario 1916-1922*, vol. III a cura di Pietro Pastorelli, Editori Laterza, Bari, 1972, pag. 360. A proposito della mancata attribuzione all'Italia del territorio di Smirne e della cessione ad essa soltanto di una zona d'influenza nella provincia di Adalia, Sonnino dichiarava: « Quel che oggi si vuol figurare di aver salvato commercialmente o economicamente è una pura lustra, date le condizioni effettive del paese. Era politicamente che bisognava salvare la situazione, per riservarsi l'avvenire. Mentre gli alleati hanno preso tutto quello che volevano; mentre tutto si è concesso anche ai minori, anche a quelli che, come la Grecia nulla hanno arrischiato o esposto nel comune interesse, l'Italia (con la sola quasi ridicola eccezione di Chisimaio) ha mollato tutti i suoi diritti, tutti i suoi titoli. Si è ceduto il Dodecaneso per nulla ».

²³ Giannini Amedeo, *L'ultima fase della questione orientale, 1913-1939*. II Edizione, Istituto per gli studi di Politica Internazionale, Industrie grafiche A. Nicola E.C. - Milano-Varese, 1941, pag. XIX.

9/6

LLOYD GEORGE agreed, provided it were clearly understood that all relevant correspondence would be published.

LORD CURZON said he would ascertain exactly what it was proposed to do.

He agreed that all relevant correspondence should be published. Furthermore, should the American Government decide to publish the papers in question, the Allies would arrange to do the same simultaneously.

SIGNOR NITTI said that if his recollection served him right, he thought the American Ambassador, when handing in the memorandum of the 9th December, 1919, had made a statement to the effect that the memorandum in question should not be taken as the last word of the United States of America on the subject. He would look through his papers and communicate with Lord Curzon on that point.

LORD CURZON said he would, on receipt of Signor Nitti's note, invite the American Ambassador's attention to that point also.

It was agreed—

That Lord Curzon should see the Ambassador of the United States of America in order to ascertain exactly what it was proposed to publish and ensure that the whole of the relevant papers should be published simultaneously in the United States of America and in the Allied countries.

(The meeting then adjourned.)

2, Whitehall Gardens, February 19, 1920.

No. 18

L.C.P. 39.] *British Secretary's Notes of an Allied Conference, held at 10, Downing Street, London, S.W. 1, on Friday, February 20, 1920, at 11.30 a.m.*

PRESENT: *British Empire:* The Right Hon. D. Lloyd George, Prime Minister; The Right Hon. the Earl Curzon of Kedleston, Secretary of State for Foreign Affairs; Mr. Vansittart, Mr. Forbes Adam, Mr. Philip Kerr; SECRETARIES, Sir M. Hankey, Lieutenant-Colonel Storr, Major Caccia.

France: M. Cambon, M. Berthelot, M. Kammerer.

Italy: Signor Nitti, Signor Galli, Colonel Castoldi; SECRETARY, Signor Trombetti.

Japan: Viscount Chinda.

INTERPRETER: Professor P. J. Mantoux.

1. The council had before them the following draft article, prepared by the Italian Prime Minister as a basis of discussion, for insertion in the Treaty of Peace with Turkey:—

Treaty of Peace with Turkey

'In conformity with the request already formulated by the Turkish Government, England, France and Italy agree to furnish all the necessary means for the reorganisation of justice, the finances, the gendarmerie and the police and any other assistance for economic development.'

M. ~~BERTHELOT~~ agreed that the question of the application of article 8 of the Treaty of London with regard to the Dodecanese was a very difficult one, and that Signor Nitti was taking great responsibilities on his shoulders in his endeavour to arrive at a decision. He fully agreed that under Article 8 of the Treaty of London the Dodecanese were to remain under Italian sovereignty, but he had been under the impression that a definite agreement had been reached between Italy and Greece on this question. On the other hand, since the Dodecanese Islands were still nominally under Turkish sovereignty, the council could not escape mentioning the question in the Treaty of [?with] Turkey. He appealed, therefore, to Signor Nitti to communicate to the council any agreement that might be reached between Italy and Greece on the subject.

In regard to article 9 of the Treaty of London, the word 'equitable' had undoubtedly been used. He would point out, however, that the word 'equitable' did not necessarily imply 'equality', and the word 'territorial' had never been used. He had no wish in the least to minimise Italy's claims, but merely intended to show the spirit in which the agreement had been entered into by the Allies.

SIGNOR NITTI felt that he had no doubt in his mind that he was about to be buried with full honours. Before this happened, however, he could not help saying that he occupied a ridiculous position. Every day he was being made to give up something, and thereby his position in Italy daily became more difficult. Each of the Allied countries⁹ had obtained something from the war. Italy had merely obtained a few barren, unproductive hills from Austria which only represented a dead loss. The value of Trieste would soon disappear because Austria had died. The council knew how matters stood with regard to the Adriatic question. As to colonies, Italy, which possessed the largest number of emigrants and the smallest area of colonies, found her situation at the end of the war in no way improved. Finally, in Asia Minor, Italy had been guaranteed equitable treatment under the Treaty of London; but the net result would appear to be that she would receive nothing. Under these circumstances the question arose in his mind whether it would not be better to refuse to sign the treaty, and whether it would not be better to enter into direct relations with Turkey.

Would it be possible for him to say to the Italian Parliament that article 8 of the Treaty of London did not exist and that article 9 meant nothing? And though Turkey in Asia had been partitioned, though Greece would, as a result, double its territory, Italy would get nothing. Would it be possible under these circumstances for him to defend himself, either from a national, economic or moral point of view? He had no definite proposals to make. He merely asked that the whole question should be reconsidered from a wide point of view.

MR. LLOYD GEORGE said he could not help thinking that Signor Nitti took

⁹ The remainder of Signor Nitti's statement and Mr. Lloyd George's ensuing statement (as far as the words '... had never been mentioned in Italy') are printed with some variation and omission by D. Lloyd George, op. cit., vol. ii, pp. 1283-4.

10/e

firmare con la Grecia l'accordo Bonin-Venizelos. Roma acconsentiva di nuovo a trasferire ad Atene la sovranità sulle isole del Dodecaneso eccetto Rodi il cui destino sarebbe stato soggetto a plebiscito dopo che la Gran Bretagna, però, avesse deciso di cedere Cipro alla Grecia comunque non prima di 15 anni³⁶. Gli interessi italiani nel Vicino Oriente erano sacrificati a quelli ellenici dopo la minaccia di Venizelos di non firmare il trattato di Sèvres. I rapporti italo-britannici a questo punto non potevano che risentirne negativamente e ciò in primo luogo per l'atteggiamento incerto e poco disponibile della Gran Bretagna nei riguardi dell'Italia. Quando, nel giugno 1920 Lord Curzon esprimeva ad Imperiali la sua particolare stima nei riguardi del nuovo *premier* italiano, Giolitti, l'ambasciatore italiano gli rispondeva che « ... a riguadagnare sincera fiducia nostra opinione pubblica ed a cementare sul serio vecchia amicizia non semplici parole oggi occorrono ma dimostrazioni tangibili capaci essere apprezzate non solo dal Governo ma anche da tutto il paese »³⁷. Qualche mese dopo, il 10 agosto 1920, erano firmati sia il trattato di Sèvres che l'Accordo Tripartito. Nonostante le innumerevoli difficoltà incontrate, la pace poteva forse dirsi raggiunta nel Mediterraneo orientale e con essa una certa armonia nei rapporti tra Roma e Londra. Era naturale che la diplomazia italiana fosse ora interessata e nient'altro che all'esecuzione materiale degli accordi sottoscritti, ma data la nuova realtà turca caratterizzata dalle rivendicazioni del movimento kemalista, l'interesse delle grandi potenze e dell'Inghilterra in particolare, si sarebbe ben presto rivolto verso la revisione dell'assetto stabilito a Sèvres³⁸.

³⁶ Albrecht-Carriè Renè, *Italy at the Paris Peace Conference*, New York: Morningside heights, Columbia University Press, 1938, pag. 320.

³⁷ Imperiali (Londra) al Ministero degli Affari Esteri (Roma), telegramma n. 502 del 29 giugno 1920, Archivio della Direzione Generale degli Affari Politici, b. 1192, « Gran Bretagna », fasc. 4706, « Trattazione Generale », I e II Semestre 1920, Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.

³⁸ Esso avendo riconosciuto ad Atene il possesso dell'Epiro e della Macedonia meridionale, la Tracia occidentale, un ampio Mandato in Anatolia incluso il territorio di Smirne, Rodi e il Dodecaneso e la maggior parte delle isole dell'Egeo, sembrava essere « stato modellato per far piacere alla Grecia ». Sertoli Salis Renzo, *Le isole italiane dell'Egeo dall'occupazione alla sovranità*, ... op. cit., pag. 266.

9/07

support of the principal great power that had advocated a Greater Greece.⁴⁰ In May Preziosi reiterated his warnings about the British Admiralty. The Italian naval attaché at London had reported that there were two schools of thought concerning Mediterranean naval equilibrium. The Italophile desired close ties between Britain and Italy. The Hellenophile advocated a Mediterranean balance of power based on close agreement with Greece. According to Preziosi, the pro-Greek faction was predominant. ~~Greece had sent a naval attaché to London, and it was rumored that Greece would immediately receive six patrol boats along with several destroyers and torpedo boats.~~⁴¹ The Italian naval attaché at London suspected, Preziosi further reported, that the British naval attaché at Rome might have favored the pro-Greek faction in the Admiralty with his reports on Italy's domestic turmoil.⁴²

The latest turmoil had led to a new government in June 1920 with Giovanni Giolitti as Prime Minister and Carlo Sforza as Foreign Secretary. The new government sought friendly ties with London, but took pains to emphasize the growing Italian disillusionment with Great Britain. During a luncheon with Ambassador Imperiali, Lord Curzon expressed his deep admiration for Giolitti. Imperiali, given the private nature of the affair and his friendly rapport with the Foreign Secretary, observed that "to regain the sincere trust of our public . . . and to

⁴⁰ Report no. 1122/238, Cairo to Rome, 19 May 1920, Serie Politica, Pacco 1192, "Gran Bretagna," Fasc. 4706, "Trattazione Generale," Anno 1920, ASMAE.

⁴¹ Telegram no. 405 (Riservatissimo), Preziosi (London) to Foreign Ministry (Rome), 14 June 1920, Pacco 1192, "Gran Bretagna," Fasc. 4706, "Trattazione Generale," Anno 1920, ASMAE.

⁴² Ibid.